

STATUTO

"COMPAGNIA TEATRALE PICCOLO TEATRO PINETA"

Art.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Compagnia Teatrale PICCOLO TEATRO PINETA" (d'ora in avanti l'Associazione). A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale".

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Via San Giovanni Bosco, 2 39055 LAIVES/Pineta (Bz). L'Associazione potrà istituire, in Provincia di Bolzano, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, nonché sopprimerle. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, e può avvenire sempre con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 Dicembre 2050 (31.12.2050). La durata può essere prorogata oppure anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività sarà svolta prevalentemente da parte dei soci dell'Associazione. Scopi dell'Associazione sono:
- a) La promozione di attività culturali in genere ed in particolare la produzione di commedie e di spettacoli per conto proprio e per conto di terzi, nonché l'organizzazione, la diffusione, la produzione di manifestazioni culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale nel campo della commedia in lingua italiana e dialettale con particolare riguardo a quella trentina con ogni attività a ciò annessa e connessa con il preciso scopo di mantenere vive nella popolazione locale, le tradizioni, i modi di vita, il dialetto, che tende sempre di più ad eclissarsi nel tempo
- b) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- c) L'Associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo Statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali della UILT associazione di promozione sociale a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, e in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività aventi per oggetto:
- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del

tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di voto e ad essere candidato ad una carica elettiva dell'Associazione e al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
2. L'Associazione non dispone, per i soci, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, ma che siano di buona condotta morale e non abbiano riportato condanne ed una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, che non siano inabilitati o falliti non riabilitati.
3. La validità della qualifica di socio, è efficace una volta conseguito l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego della domanda di ammissione, sarà motivata e comunicata per iscritto. Sarà, infine, cura del Consiglio Direttivo, l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli Organi dell'Associazione stessa, nonché - se maggiorenne - ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previo richiesta inviata, a mezzo Raccomandata A.R. o Pec. con un preavviso minimo di 15 giorni e indirizzata alla sede dell'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
 - a essere in condizioni di partecipare, con il proprio lavoro, disponibilità e impegno, alle finalità e alle attività proprie dell'Associazione e qualora abbiano altri interessi, diversi da quelli dell'Associazione, questi non devono condizionare negativamente l'attività dell'Associazione stessa.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde in caso morte, per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.
 - a) La facoltà di recesso avviene quando, tramite comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, il socio comunica la propria volontà di recedere e contestualmente restituisce la tessera sociale.
 - b) Costituiscono causa di esclusione le sanzioni disciplinari per mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività di qualunque natura contrari agli interessi morali o materiali della Associazione dai quali possono derivare danni all'Associazione stessa. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno. Tale sospensione non riguarda né il diritto di voto in Assemblea, né il diritto di esaminare i libri sociali.
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza, determinano automaticamente la perdita per il socio della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO E SUA DEVOLUZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché tutte le entrate ed eventuali ricavi conseguiti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o sentito, in ogni caso, il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. E' fatto divieto la distribuzione del patrimonio fra gli associati. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Associazione ed i soci, il Consiglio Direttivo ed i liquidatori, la competenza, in via esclusiva, spetta al Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 10 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività culturale, da fonti diverse, quali contributi pubblici e privati.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E UTILI O AVANZI DI GESTIONE

L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione redige il rendiconto di cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. Il bilancio di esercizio verrà predisposto e alla fine di ogni esercizio, l'Assemblea dei soci, prenderà visione del bilancio preventivo e consuntivo e il relativo conto perdite e profitti verrà presentato voce per voce e approvato.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o altre disponibilità dell'Associazione, ai soci.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea di Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; la seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interventi all'Assemblea, validamente costituita,

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, è richiesto il voto di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso di almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (in genere la sede sociale), la data, e l'orario.
6. L'Assemblea è presieduta in ordine di preferenza, dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
7. Di ogni seduta dell'Assemblea viene disposto a cura del Presidente o del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione;
 - f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, in primo luogo il Presidente e i consiglieri che resteranno in carica 4 (quattro) anni e saranno rieleggibili;
 - g) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla competenza dell'assemblea.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO. - ELEZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto dal presidente e da 4 o 6 consiglieri eletti fra i soci.
2. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
4. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne faccia richiesta, almeno 1/3 dei componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
 - a) il Vice Presidente;
 - b) il Segretario con funzioni di tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;

- e) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- g) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi autorizzare i pagamenti di concerto, con il Tesoriere.
3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
4. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - SEGRETARIO TESORIERE

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nella sua qualità di Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che:
le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della
Compagnia Teatrale "PICCOLO TEATRO PINETA" - Pineta di Laives (Bz)
Pineta di Laives, li 01.09.2020



UFFICIO PROVINCIALE BOLZANO
TERZIORENALE AMT BOZEN

Registrato in data 24 SET 2020

Ricevuto in data 16.16

al N. 31 - Esatti / Eingezahlt € 202,00

IL FUNZIONARIO DER BEAMTE (*)
(Guenther Malsche)

(*) Funzionario pubblico del Comune Provinciale
(*) Gemeindefunktionär der Provinzialverwaltung

